

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1023

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2006

Disposizioni per la installazione di dispositivi contro la fuga
di gas negli immobili

ONOREVOLI SENATORI. - I rilevatori di fughe di gas garantiscono la sicurezza negli immobili rilevando tempestivamente, con un allarme acustico e visivo, l'eventuale presenza di gas nell'ambiente e bloccando automaticamente le emissioni.

Giova evidenziare che, alla luce delle «istruzioni per l'istallazione» per i rivelatori di gas per uso domestico fissate dalla norma CIG/UNI-CEI 70028, con circolare 8 agosto 1996, n. 162429, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1996 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ravvisato l'opportunità di indicare i criteri di istallazione, indispensabili per una corretta applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti».

Per quanto riguarda l'impiego del gas combustibile, dopo una serie di studi, si è giunti alla stesura di una normativa tecnica sperimentale, per i dispositivi ad uso domestico o similare, atti a rivelare, con segnali luminosi e/o acustici, la presenza di gas entro determinati limiti di sicurezza, collegati a distanza, o localmente, con elettrovalvole di intercettazione del flusso del gas combustibile. L'istallazione dei rivelatori di gas ha una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza di tutte le regole tecniche contenute nelle norme UNI-CIG, per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile».

La norma CIG/UNI-CEI 70028, edizione dicembre 1994, «Rivelatori di gas naturale e rivelatori di gpl per uso domestico e similare» dopo la necessaria inchiesta pubblica, è stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della citata legge n. 1083 del 1971, sentita l'apposita commissione interministeriale.

Detta norma CIG/UNI-CEI 70028 reca disposizioni volte a garantire l'incolumità delle

persone contro le eventuali dispersioni di gas negli ambienti domestici, e non contiene indicazioni sulle modalità di installazione del dispositivo, ma obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni per l'uso. Occorre considerare che la legislazione di molti paesi membri dell'Unione europea prevede l'obbligatorietà dei sensori di gas all'interno degli immobili adibiti ad attività commerciali e produttive.

In merito a tale problema, il 19 settembre 2006 l'onorevole Muscardini ha presentato al Parlamento europeo una proposta di una Risoluzione con la quale s'invita la Commissione europea: *a)* a predisporre azioni dell'Unione volte a sancire l'obbligatorietà a livello europeo dei sensori di gas all'interno degli immobili e di invitare i governi degli Stati nazionali a vigilare circa l'osservanza di queste norme di sicurezza; *b)* a incentivare nell'Unione progetti per la costruzione di nuovi edifici o per il recupero di quelli esistenti che prevedano l'osservanza delle norme in tema di sicurezza e l'utilizzo delle tecnologie esistenti per prevenire incidenti e tragedie di questo tipo.

A seguito della esplosione dell'immobile di Via Lomellina a Milano, causata da una fuga di gas, verificatasi la sera del 18 settembre 2006, e considerato che ogni anno vi sono incidenti di questo tipo, che provocano numerose vittime, il presente disegno di legge ha lo scopo di prevedere l'obbligo della installazione dei dispositivi di sicurezza all'interno di edifici adibiti ad uso abitativo o ad uso ufficio, al fine di aiutare le persone ad abitare in case o a lavorare in ambienti più sicuri e confortevoli, dotati di sistemi di automazione semplice, affidabile, flessibile ed economico; con un *comfort* nettamente superiore a quello dei sistemi tradizionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È fatto obbligo di installare nelle unità immobiliari di nuova costruzione, ovvero entro cinque anni in quelle già esistenti, dispositivi rilevatori di fughe di gas e di monossido di carbonio con blocco del combustibile gassoso.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le caratteristiche tecniche e le eventuali esenzioni relative ai dispositivi di cui al comma 1.

3. Il costo per la installazione dei dispositivi di cui alla presente legge è a carico del proprietario. Il locatore può chiedere al conduttore una integrazione del canone nella misura del 5 per cento del capitale impiegato. Chi utilizza l'impianto è tenuto a mantenerlo in condizioni di piena efficienza. Le spese sostenute per l'installazione negli immobili privati dei dispositivi di cui alla presente legge possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Art. 2.

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, pari a 50 milioni di euro, per l'erogazione ai privati di contributi destinati a finanziare i costi della installazione dei dispositivi di cui alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.